**Art 9 cost.**

[Il 18 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali).

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 33 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Tupini fa presente ai Commissari che si passa ora alla discussione del tema successivo: «I principî dei rapporti sociali (culturali)», di cui sono relatori gli onorevoli Moro e Marchesi, i quali si sono in precedenza incontrati allo scopo di trovare un accordo, che però è stato raggiungo solo in alcuni punti. A conclusione del loro incontro, è stato redatto il seguente schema, dal quale risultano i punti di accordo e di disaccordo:

[...]

«*Art. 7*. — I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e sono sotto la protezione dello Stato».

[...]

Lombardi Giovanni dà lettura di una sua proposta di articoli, in cui ha condensato i concetti ai quali in questo campo si ispira il suo partito, rendendo nel medesimo tempo omaggio, per quanto gli è stato possibile, ai principî dei due relatori:

[...]

«*Art. 6.* — I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato».

[Il 29 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali).]

Il Presidente Tupini. [...] Fa presente che nel testo proposto dai due relatori viene a questo punto un articolo che è proposto dal solo onorevole Marchesi, ed al quale l'onorevole Moro non ha aderito. L'articolo è così formulato:

«Lo Stato, favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative private, stabilirà e svolgerà, con l'assistenza di enti locali e per mezzo delle autorità centrali e periferiche, un piano di struttura scolastica diretto ad integrare e ad estendere l'istruzione popolare».

Moro, *Relatore*, chiarisce i motivi che lo hanno indotto a non sottoscrivere l'articolo proposto dall'onorevole Marchesi, osservando che in esso da una parte si ripete il concetto già espresso nell'ultimo comma dell'articolo precedentemente approvato, nel quale si afferma che le borse di studio sono assegnate mediante pubblici concorsi[[i]](https://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/art009-003.htm%22%20%5Cl%20%22_edn1%22%20%5Co%20%22), e dall'altra si fa un accenno all'attività scolastica per permettere che questa attività educativa e di istruzione giunga fino a tutti i ceti popolari.

Dichiara che l'idea che l'istruzione debba essere estesa a tutto il popolo lo trova consenziente, come pure quella che lo Stato debba porre in essere ogni attività allo scopo di dare una cultura, nei limiti del possibile, a tutti i cittadini, ma per quanto riguarda le parole «svolgerà con l'assistenza di enti locali e per mezzo delle autorità centrali e periferiche un piano di struttura scolastica...» ebbe a fare a suo tempo delle riserve che intende mantenere.

Ritiene che si potrebbe dall'articolo proposto enucleare una parte suscettibile di incontrare il consenso di tutti i Commissari, la quale ribadisca il principio di una estensione della cultura e della istruzione tale da permettere a tutti i cittadini, anche a coloro che si avviino al lavoro manuale, di attendere a questo lavoro con una più completa preparazione, in un senso largo, umanistico.

Se si vuole quindi confermare in questa sede che tutti i cittadini, anche se non possono giungere ai più alti gradi di istruzione, devono avere una formazione adeguata nel piano tecnico ed umano, egli non potrà che essere d'accordo, a patto che non vi sia un richiamo ad una pianificazione strutturale della attività scolastica.

Marchesi, *Relatore*, dichiara di aver previsto che questa parola «piano» avrebbe suscitato diffidenze. Osserva che si tratta di un termine ormai entrato nell'uso e che bisogna accettare, quando si voglia tendere verso un rinnovamento dei fattori della vita sociale. Non vi è nessuno, tra tutti i deputati dell'Assemblea Costituente, che non sia d'accordo nel riconoscere la necessità di elevare, anche al di là della scuola, l'istruzione popolare. È un riconoscimento che si rinnova e si ripete da secoli, ma l'esperienza — una lunga esperienza — insegna quale differenza ci sia tra quelli che dicono di volere la estensione della cultura popolare e quelli che la vogliono veramente. Gli uomini del suo partito sono certamente tra coloro che la vogliono.

Ciò premesso, bisogna che la Costituzione parli chiaro su questo punto ed indichi ciò che il legislatore dovrà stabilire e il Governo dovrà, o potrà, eseguire. A questo scopo nell'articolo da lui proposto si dice: «Lo Stato, favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative private, stabilirà e svolgerà con l'assistenza di enti locali» — e si potrebbe aggiungere «politici e sindacali», in quanto non c'è ragione che i partiti politici e le organizzazioni sindacali siano tenuti lontani da questa opera di elevazione popolare — «per mezzo delle autorità centrali e periferiche, un piano di struttura scolastica diretto ad integrare e ad estendere l'istruzione popolare».

Fa presente che si tratta di un «piano», non di un progetto condannato a restare inattuato, di un piano che deve essere garantito dallo Stato, per mezzo degli organi statali.

Al risultato desiderato potrà giungersi con la moltiplicazione delle scuole, soprattutto primarie, con l'istituzione di scuole di arte e di lavoro, con la creazione di biblioteche circolanti in tutti i villaggi. Bisogna diffondere il libro sotto qualunque forma, non importa se catechismo o libro di novelle. Bisogna educare il popolo, e l'alfabeto è lo strumento fondamentale non solo agli effetti della elevazione spirituale e politica della gente, ma anche nei riguardi della produzione economica del Paese. Con biblioteche circolanti in tutti i villaggi, con insegnanti volanti nelle campagne, si potrà ottenere l'invocata diffusione della cultura popolare. Ci sono luoghi nelle campagne, tagliati fuori dal resto del mondo, che rimarranno per parecchio tempo esclusi da ogni possibilità di insegnamento.

Tutto questo non si può fare fidando nella iniziativa di alcuni organismi od enti privati o comunali o regionali; ci vuole un diretto intervento del Governo, un piano stabilito e perseguito dal Governo attraverso i suoi organi centrali e periferici.

Fa presente che, proponendo questo articolo, ha inteso indurre la Sottocommissione a considerare l'importanza grande che un'organizzazione governativa, con la collaborazione degli enti locali e regionali, dei partiti politici e delle organizzazioni operaie e sindacali, può avere per l'istruzione del popolo, oltre i confini della scuola.

Il Presidente Tupini manifesta l'impressione che la proposta dell'onorevole Marchesi riguardi una materia propria di legge speciale, che lo Stato potrà elaborare allorquando si tratterà di avvisare ai mezzi per un migliore incremento dell'istruzione popolare.

Ritiene comunque che il primitivo articolo dell'onorevole Marchesi sia più accettabile di quello presentato oggi, perché non vi si parla di pianificazione.

Dichiara che, qualora si decidesse di porre ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Marchesi, egli si riserva di proporre un emendamento così formulato:

«Le iniziative private dirette ad integrare e diffondere l'istruzione popolare saranno incoraggiate e favorite dallo Stato con premi e sovvenzioni adeguate».

Osserva che è bene che la questione della diffusione dell'istruzione popolare sia stata in questa sede esaminata e prospettata; e quanto è stato detto potrà essere convenientemente inserito nel verbale come pensiero della Sottocommissione per essere poi presentato in sede competente. Ma dichiara che se l'articolo fosse messo in votazione, egli voterà contro perché ritiene non costituzionale la materia in esso trattata, e che quindi tale materia esuli dalla competenza specifica della Sottocommissione.

Mastrojanni esprime il dubbio che la preoccupazione di estendere l'insegnamento nelle zone dove esso può arrivare più difficilmente possa avere come conseguenza il grave inconveniente che in quelle zone l'attitudine dei singoli fino al quattordicesimo anno di età venga convogliata a determinati orientamenti e finalità politiche con vantaggio di quel partito che, essendo al potere, avrà i mezzi di attuare questo piano straordinario.

Osserva inoltre che le dichiarazioni dell'onorevole Marchesi hanno rafforzato le sue preoccupazioni nei riguardi dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, là dove si dice che l'insegnamento primario e post-elementare da impartire in otto anni è obbligatorio e gratuito, almeno fino al quattordicesimo anno di età». Pur non avendo nulla da obiettare, perché l'articolo è stato già approvato, si preoccupa del fatto che un giovane possa essere obbligato fino al quattordicesimo anno di età a seguire un indirizzo scolastico che contrasti, ad esempio, con le sue attitudini umanistiche, se la scuola post-elementare dovesse avere un orientamento professionale specifico.

Desidera che di questa sua preoccupazione si faccia cenno nel verbale.

Cevolotto fa presente che l'insegnamento post-elementare fino al quattordicesimo anno di età sarà obbligatorio per chi non intenda seguire altri corsi. L'alunno che, come dice l'onorevole Mastrojanni, abbia spiccate tendenze agli studi umanistici, andrà al ginnasio.

Per quanto riguarda il nuovo articolo proposto dall'onorevole Marchesi, dichiara che, se esso sarà messo in votazione, voterà contro, poiché nutre dei dubbi circa le finalità politiche dell'insegnamento previsto, nelle zone in cui non vi sono possibilità di controllo.

Mastrojanni dichiara che, nel caso che l'articolo sia messo ai voti, egli voterà contro, inquantochè le finalità da esso perseguite potrebbero prestarsi alle ingerenze dei fattori politici.

Moro, *Relatore*, risponde all'onorevole Mastrojanni, richiamandosi alle dichiarazioni dell'onorevole Marchesi, alle quali si è anche egli associato, rilevando che la scuola post-elementare non dovrebbe essere una continuazione della scuola elementare, ma che, appena sarà possibile, si creerà una scuola con una particolare fisionomia.

Per quanto riguarda il nuovo articolo proposto dall'onorevole Marchesi, dichiara di non essere d'accordo col Presidente, poiché ritiene che la materia dell'articolo in esame debba rientrare nell'argomento della scuola. Ci si è preoccupati dell'alta cultura in un senso molto largo, e non si rivolge ancora tutta l'attenzione alla esigenza di diffondere in mezzo al popolo l'istruzione. L'obiezione da lui sollevata riguardava soltanto la pianificazione come tale. Si dichiara invece d'accordo con l'onorevole Marchesi circa l'opportunità che vi sia una norma che impegni lo Stato a favorire l'iniziativa della istruzione popolare.

Poiché quello che si fonda è uno Stato sociale, come è stato dichiarato fin da principio, è opportuno inserire nella Costituzione una dichiarazione sul favore che lo Stato deve accordare a queste iniziative. Ritiene che una formula in proposito possa essere concordata.

De Vita domanda la chiusura della discussione generale.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta di chiusura della discussione generale sull'articolo.

(*È approvata all'unanimità*).

Fa presente che ci sono due votazioni da fare. La prima è di ordine pregiudiziale e riguarda la convenienza o meno che una materia come quella proposta dall'onorevole Marchesi formi oggetto di una statuizione di carattere costituzionale. Personalmente si dichiara contrario all'inclusione dell'articolo dell'onorevole Marchesi nella Costituzione.

Ricorda poi di aver presentato in linea subordinata una formula la quale dice:

«Le iniziative private dirette a integrare e diffondere l'istruzione popolare saranno incoraggiate e favorite dallo Stato con premi e sovvenzioni adeguate».

Merlin Umberto fa presente che nell'assemblea plenaria della Commissione tenuta venerdì scorso è stata presa una deliberazione nella quale si raccomandava che la Costituzione fosse breve e chiara. Dichiara, in base a quella raccomandazione, di associarsi alla proposta del Presidente tendente ad escludere dalla Costituzione un articolo come quello proposto dall'onorevole Marchesi. Questa dichiarazione non involge il suo giudizio nel merito, concordando nei concetti espressi dall'onorevole Marchesi.

Dossetti fa presente che la questione deve essere discussa senza tener presente quanto è stato concordato nell'Assemblea plenaria dei settantacinque.

Osserva che l'articolo proposto dall'onorevole Marchesi nella seconda stesura contiene due principî, uno relativo all'affermazione dell'obbligo dello Stato di provvedere in maniera vasta ed intensa alla diffusione della cultura popolare, e un secondo principio relativo al modo attraverso cui lo Stato deve pervenire a questo risultato, cioè una pianificazione dello sviluppo di questa cultura che si concreta poi in iniziative dello Stato e in aiuti e favori alle iniziative di altri enti.

Osserva anche che è difficile poter votare contro i due concetti. Si dichiara d'accordo sul primo principio ed anche sul secondo, nel senso che lo Stato deve porsi il problema di sviluppare la cultura popolare in modo organico in tutte le regioni d'Italia.

Fa presente, però, che pur essendo favorevole al contenuto dell'articolo, ritiene che la duplice affermazione non debba essere fatta in questa sede, perché, per quel che riguarda la prima parte dell'articolo, l'obbligo cioè dello Stato di favorire la cultura popolare, il concetto è già contenuto negli articoli approvati precedentemente.

Basso, pur ritenendo che tutta la materia scolastica non sia di competenza della Costituzione, dal momento che altri articoli del genere sono stati approvati, dichiara che voterà favorevolmente per l'introduzione nella Costituzione anche di questo articolo.

De Vita si dichiara contrario alla pregiudiziale sollevata contro l'articolo, facendo presente che tale dichiarazione non pregiudica il suo giudizio sull'articolo stesso.

Marchesi, *Relatore*, osserva che nel proporre il suo articolo ha voluto distinguere nettamente il problema della scuola dal problema della cultura. Poiché il problema della scuola è stato ritenuto di competenza della Costituzione, non vede le ragioni per cui debba negarsi la competenza costituzionale per un articolo che riguarda la cultura del popolo, la quale si può e si deve svolgere ampiamente oltre i confini della scuola.

Il Presidente Tupini mette ai voti la pregiudiziale se l'articolo proposto dal Relatore onorevole Marchesi debba o meno essere considerato materia di Costituzione, e quindi essere messo in discussione ed in votazione.

Ricorda che la decisione che la Commissione prenderà non implica, naturalmente, il giudizio del merito, il cui esame resta riservato.

La Pira fa presente che in un primo momento aveva acceduto alla tesi esposta dall'onorevole Presidente, ma che l'ultimo chiarimento dato dall'onorevole Marchesi lo ha convinto.

(*La Sottocommissione si dichiara favorevole alla discussione dell'articolo proposto dall'onorevole Marchesi con 10 voti contro 3*).

Il Presidente Tupini dichiara aperta la discussione sul merito dell'articolo proposto dall'onorevole Marchesi.

Basso e Togliatti osservano che la discussione sul merito dell'articolo era stata chiusa.

Il Presidente Tupini ricorda che si era fatta la riserva, qualora cadesse la pregiudiziale, di presentare una formulazione diversa.

Marchesi, *Relatore*, propone la seguente formula lievemente modificata:

«Lo Stato, favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative private, stabilirà e svolgerà con l'assistenza di enti locali e per mezzo delle autorità centrali e periferiche, un piano di cultura diretto ad integrare e ad estendere l'istruzione popolare».

Il Presidente Tupini dichiara di insistere sulla sua proposta sostitutiva di quella presentata dall'onorevole Marchesi, così formulata:

«Le iniziative private dirette ad integrare e diffondere l'istruzione popolare saranno incoraggiate e favorite dallo Stato con premi e sovvenzioni adeguate».

Marchesi, *Relatore*, si dichiara contrario alla formula proposta dal Presidente, poiché ritiene che lo Stato debba essere il promotore della diffusione dell'istruzione popolare.

Osserva che l'articolo proposto dal Presidente rovescia quello da lui presentato, poiché mette a base l'iniziativa privata, in luogo di quella statale.

Il Presidente Tupini comunica che è stata proposta dall'onorevole Moro una terza formula conciliativa, a cui dichiara in linea di massima di aderire, del seguente tenore: «Lo Stato stimolando, coordinando e favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative di enti locali, di istituzioni e di privati, svilupperà in modo organico la cultura popolare e l'istruzione professionale».

Marchesi, *Relatore*, osserva che secondo questa nuova formula lo Stato dovrà aspettare che si manifestino iniziative di enti locali, di privati, ecc., per coordinarle e favorirle, e per sviluppare su questa base, in modo organico, la cultura popolare. Pertanto sarebbe lasciato all'iniziativa dello Stato soltanto uno stimolo; ciò che, a suo avviso, sarebbe troppo debole e troppo vago.

Dopo aver dichiarato che non comprende per quale fatalità ogni formula proposta dalla sua parte debba essere soggetta a sospetti e a modifiche, rileva che nel suo articolo con la formula: «Lo Stato, favorendo con premi e sovvenzioni le migliori iniziative private...» si ammettono appunto le iniziative private; e con l'altra: «enti locali», ci si riferisce in maniera particolare ai municipi, alle regioni e ad altri enti del genere. Lo Stato non esiste se non attraverso le autorità che lo rappresentano: quella centrale e quelle periferiche; è dunque lo Stato stesso che predispone, attraverso gli organi esecutivi, un piano di cultura diretto ad integrare e ad estendere l'istruzione popolare.

Il Presidente Tupini domanda all'onorevole Marchesi se respinge la proposta formulata dall'onorevole Moro.

Marchesi, *Relatore*, dichiara che, con l'articolo proposto, ha mirato ad impegnare lo Stato nell'opera di diffusione e di organizzazione della cultura attraverso gli enti privati, che sono stati messi in prima linea, attraverso gli enti locali e con l'intervento di quelle autorità centrali e periferiche, senza di che non esisterebbe intervento statale.

Fa presente che, piuttosto che accettare alterazioni profonde e sostanziali all'articolo da lui proposto, preferisce ritirarlo.

Mastrojanni propone la seguente formulazione: «È interesse dello Stato diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».

Il Presidente Tupini osserva che la proposta dell'onorevole Mastrojanni potrebbe essere resa più accettabile, qualora fosse formulata nel modo seguente: «Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo a sua disposizione la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».

Moro, *Relatore*, propone che si tolgano le parole «a sua disposizione» e si dica semplicemente:

*«Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».*

Marchesi, *Relatore*, dichiara di accettare la formula così modificata.

Il Presidente Tupini mette ai voti la formula proposta dall'onorevole Mastrojanni e da lui, con la modificazione dell'onorevole Moro.

(***È approvata all'unanimità***).

[...]

Il Presidente Tupini osserva che tra gli articoli ve ne è anche uno il quale riguarda i monumenti artistici, storici e naturali. Esprime il suo dubbio che questa materia debba far parte della Costituzione.

Non c'è motivo, a suo parere, di dire che tali monumenti costituiscono patrimonio nazionale e sono sotto la protezione dello Stato, né c'è un motivo che costringa a prendere in considerazione questa speciale situazione, in quanto non esistono precedenti tali da giustificare la necessità di un articolo del genere.

Marchesi, *Relatore*, osserva che la ragione che lo ha spinto a formulare l'articolo inserendolo nella Costituzione è la prospettata autonomia regionale. Per impedire l'eventualità che la regione possa disporre liberamente dei propri monumenti, egli ha formulato l'articolo inserendovi le parole «in qualsiasi parte del territorio della Repubblica».

Cevolotto osserva che dicendo: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale» se ne potrebbe trarre l'illazione ch'essi debbano essere espropriati quando appartengano a privati. Se tali monumenti costituiscono patrimonio nazionale, non sono più patrimonio privato, mentre è da rilevare che la maggior parte dei monumenti nazionali sono patrimonio privato, sia pure vincolato.

Per questa ragione ritiene opportuno mutare la formula, altrimenti si dovranno espropriare tutti i monumenti con la conseguenza che lo Stato dovrebbe assumersi la manutenzione di tutti i monumenti nazionali. Insiste, pertanto, sulla opportunità di discutere l'articolo nella seduta di domani, in quanto esso deve essere studiato con maggiore ponderazione.

Il Presidente Tupini propone che, stante l'ora tarda e l'opportunità di studiare meglio la formula presentata dal relatore Marchesi, la discussione sia rinviata alla seduta di domani.

(*La Commissione concorda*).

[Il 30 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali).]

Il Presidente Tupini pone in discussione l'ultimo articolo proposto dai Relatori Moro e Marchesi, così formulato: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato».

Prega il Relatore Marchesi di volerlo illustrare.

Marchesi, *Relatore*, ritiene che le ragioni del suddetto articolo siano così evidenti e di tanta imponenza da dispensarlo da particolari illustrazioni. Proporrebbe piuttosto una nuova formula più sintetica:

«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

Moro, *Relatore*, accetta la nuova formula.

Mastrojanni non è contrario alla nuova formula proposta, ma desidererebbe sostituire il termine «vigilanza» alla parola «protezione», la quale, in ultima analisi, potrebbe determinare l'assurda interpretazione di dare diritto ai privati di pretendere dallo Stato la manutenzione dei monumenti artistici e storici di loro proprietà, dando così luogo anche ad eventuali speculazioni.

Lucifero, si dichiara favorevole al termine «protezione», che dà maggiormente l'idea dei compiti dello Stato in questo campo. Richiama l'attenzione sul fatto che per incuria dello Stato o mancanza della necessaria manutenzione da parte dei proprietari che non ne hanno la possibilità, stanno andando in rovina monumenti meravigliosi e opere d'arte di interesse nazionale di inestimabile valore. Ritiene perciò che sia anche nelle intenzioni dell'onorevole Marchesi che questo patrimonio comune della Nazione sia tutelato, chiunque ne sia il possessore.

Per questo motivo, anzi, non sarebbe contrario a stabilire, in sede di legge speciale, che le opere d'arte di interesse nazionale che sono in godimento di privati che non hanno la possibilità di mantenerle, possano essere espropriate.

Marchesi, *Relatore*, è anch'egli dell'avviso che sia preferibile il termine «protezione», perché lo Stato in tanto è protettore dei monumenti artistici e storici, in quanto può imporre a coloro che ne hanno la proprietà e la possibilità di provvedere alla manutenzione e in caso contrario intervenire direttamente.

Togliatti è d'accordo con l'onorevole Marchesi che lo Stato debba prendere le misure necessarie, perché o un quadro famoso di una collezione, o un palazzo storico, o qualsiasi altro monumento che appartenga a un privato, non vada distrutto per mancanza di mezzi o per trascuratezza. Con questo non si vuole però intendere che lo Stato debba assumersi il carico della manutenzione di tutti i tesori artistici e storici del Paese, anche se appartenenti a privati, ma che debba intervenire decisamente quando tale manutenzione non si attui in modo effettivo.

Mastrojanni non ha nulla in contrario ad un intervento dello Stato, purché si dica esplicitamente che qualsiasi esproprio debba essere motivato specificatamente. La parola «vigilanza» gli sembrava il termine più sostanzialmente adatto, nel senso anche di proteggere oltre che vigilare.

De Vita non ritiene opportuno usare la parola «vigilanza» che esprime il concetto di vigilare su di una attività che in effetti non è esercitata dai privati. Crede perciò preferibile la parola «protezione».

Moro, *Relatore*, per maggior precisione proporrebbe la seguente dizione:

*«I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».*

Marchesi, *Relatore*, è d'accordo.

Il Presidente Tupini mette ai voti la dizione proposta dall'onorevole Moro.

(***È approvata all'unanimità***).

[L'11 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione riesamina gli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]

Marchesi, sull'articolo 6, osserva che nel testo concordato dalla prima e dalla terza Sottocommissione l'articolo — concernente la protezione dei monumenti da parte dello Stato — è stato soppresso, e fa presente la necessità che invece esso sia mantenuto.

Il Presidente Tupini chiarisce che l'articolo è stato considerato superfluo dal Comitato che ha coordinato gli articoli approvati dalla prima e dalla terza Sottocommissione.

Marchesi fa osservare al Presidente che l'articolo in esame è oggi più che mai necessario, poiché la seconda Sottocommissione, che si occupa delle autonomie regionali, ha attribuito alla competenza delle Regioni la protezione e la manutenzione dei monumenti che costituiscono patrimonio nazionale. Dichiara di non poter accettare questo principio, e di ritenere pertanto opportuno introdurre nella Costituzione un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali, a chiunque appartengano e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica.

Il Presidente Tupini assicura l'onorevole Marchesi che si renderà interprete del suo desiderio in sede di Comitato misto, e propone che la forma dell'articolo in esame sia modificata nel modo seguente:

*«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato».*

Cevolotto dichiara di ritenere imprecisa l'espressione «monumenti naturali», poiché il monumento è sempre qualche cosa che sorge per opera dell'uomo.

Marchesi fa osservare all'onorevole Cevolotto che il monumento è una testimonianza di qualche cosa, è un ricordo, una memoria, e che d'altra parte la parola «monumento» ha assunto un significato così esteso e generico che può essere accettata.

Cevolotto non insiste sulla sua osservazione riguardante l'espressione «monumenti naturali» ma fa osservare che l'altra espressione «sotto la protezione dello Stato» è alquanto generica e può avere un significato troppo lato permettendo al privato, che non abbia i mezzi per curare e mantenere questi monumenti, di rivolgersi allo Stato per pretendere che vi provveda lo Stato stesso.

Marchesi chiarisce che lo Stato deve appunto intervenire quando non ci siano i mezzi da parte del privato, ma può anche imporre al proprietario, che abbia i mezzi, la custodia e la manutenzione di questi monumenti.

Cevolotto dichiara di non insistere nella sua osservazione.

(***L'articolo viene approvato nella formulazione proposta dal Presidente***).

**Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:**

Art. 29.

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

[Il 21 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle [appendici](https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/04p1/02p1t2/01/010.htm) per il testo completo della discussione.]

Codignola. [...] L'evoluzione della scuola è l'evoluzione del pensiero della società umana, e il principio fondamentale che regge la scuola moderna s'identifica col principio fondamentale che alimenta il pensiero moderno. Questo principio è la libertà del metodo critico, è la libertà della ricerca scientifica. Noi possiamo dire che il padre spirituale del pensiero moderno è Galileo, in quanto fu egli ad affermare, nel modo più drammatico, questa esigenza fondamentale della libertà della ricerca scientifica. E l'evoluzione della scuola è, appunto, parallela all'evoluzione della civiltà e del pensiero su tale direttiva. È per questo che, dopo la scuola d'ispirazione dogmatica, dell'età medievale, a partire dai primordi del Rinascimento, noi abbiamo tutto uno sviluppo conseguente della scuola verso la conquista della libertà di critica, della libertà interiore della ricerca scientifica.

[Il 22 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle [appendici](https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/04p1/02p1t2/01/012.htm) per il testo completo della discussione.]

Pignedoli. Mi appresto a parlare davanti all'Assemblea Costituente, con molta modestia, su un problema che mi appassiona profondamente, il problema della scuola, e soprattutto della scuola in un suo aspetto particolare, il problema della cultura universitaria, e, se possibile, della ricerca scientifica.

[...]

Il doloroso andarsene degli scienziati italiani, onorevoli colleghi, è un altro punto che voglio richiamare all'Assemblea Costituente italiana. Gli scienziati se ne vanno dall'Italia per ragioni di trattamento, per ragioni proprio inerenti alla possibilità di vivere. E qui non c'è nessuno spunto polemico; qui siamo tutti uniti in una grande considerazione di Patria e di giustizia umana. Gli scienziati se ne vanno, ma il doloroso calvario degli scienziati, che se ne vanno all'estero e che la Patria perde, dovrà essere finito una volta per sempre.

La Repubblica democratica italiana dovrà provvedere ai suoi ricercatori, dovrà provvedere a questi suoi lavoratori della mente; dovrà provvedere a questi suoi figli più eletti.

Io non mi sento mai così me stesso come davanti al lavoro umano, al lavoro umano che va dalla ricostruzione di un ponte al lancio di una funivia, ma che nella sua estrinsecazione più alta, è la «Nona» o la Divina Commedia: e, quando mi trovo di fronte ad una grande manifestazione artistica, mi sento profondamente lieto.

Dovrà finire dunque questo esodo e la Repubblica italiana dovrà impegnarsi a lottare, non dico a promettere di risolvere con faciloneria il problema, ma dovrà impegnarsi a far di tutto perché spiriti eletti non debbano emigrare lontano.

Per questo io mi sono permesso, onorevoli colleghi — e sto finendo — mi sono permesso di presentare un emendamento. Ho visto un altro emendamento, successivo, proposto dall'illustre Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed un altro ancora presentato da altri onorevoli colleghi, mi pare dal professor Firrao, dell'Università di Napoli, e dall'onorevole generale Nobile. Ma mi sono permesso di mantenere il mio primo emendamento, che è leggermente diverso.

Esso è così concepito: «La Repubblica protegge e promuove con ogni possibile aiuto la creazione artistica e la ricerca scientifica». Esso non è in contrasto con la prima parte dell'articolo 27, in cui si dichiara che l'arte e la scienza sono libere. L'arte e la scienza sono libere per la loro stessa natura; noi lo sappiamo bene! Ma l'asserire, come comma aggiuntivo, che la Repubblica protegge e promuove la creazione artistica e la ricerca scientifica non è, evidentemente, una negazione del primo comma dell'articolo, ma anzi, una integrazione, direi necessaria, del comma stesso.

Ho finito. Sulla tomba di Isacco Newton, il genio altissimo, che ha onorato tutto il mondo scientifico, sta scritta un'espressione nella quale è detto che l'umanità tutta si gloria di averlo avuto figlio.

Noi siamo al di fuori e al di sopra di ogni esasperato spirito nazionalistico anche dal punto di vista della rivendicazione, dinanzi al mondo delle nostre glorie scientifiche; ma noi sentiamo, però, che la tradizione italiana, che la gloria di Leonardo, quella di Galileo, la gloria di Volta e di Pacinotti, di Ferrari, e di Marconi non sono tali da poter essere dimenticate dinanzi al mondo e sentiamo ancora più che è necessario tutelarne lo spirito e la grandezza.

Per questo io non ho mai plaudito sufficientemente e non avrò mai sufficientemente approvato quella dizione del nostro progetto costituzionale, nella quale si parla di aiutare i giovani migliori, anche se privi di mezzi, anzi soprattutto se privi di mezzi, a raggiungere le alte espressioni della cultura e le altissime posizioni dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

A questo la scuola italiana, onorevoli colleghi, deve assolutamente impegnarsi e la Repubblica deve lavorare con ogni mezzo, e gli uomini che hanno la responsabilità delle decisioni in questo campo dovranno agire con intensa passione e con alta convinzione; perché, onorevoli colleghi, io sono certo di non usare espressioni di esasperato nazionalismo, ma di dire semplicemente la verità; non esalto infatti glorie militari o fatti che si sperdono nelle lontananze della storia o della leggenda, ma esalto glorie effettive della nostra stirpe.

Io vi dichiaro: la Repubblica difenderà e proteggerà i ricercatori e gli studiosi e avvierà i giovani migliori alle altissime posizioni, da cui poi, brillerà il loro genio, perché se si spegnesse la civiltà scientifica italiana, ne avrebbe grave pregiudizio la civiltà del mondo. (*Applausi al centro*— *Congratulazioni*).

[Il 24 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 33 per il testo completo della seduta.]

Presidente Terracini. L'onorevole Pignedoli ha già svolto il suo emendamento:

«*Dopo il primo comma aggiungere il seguente*:

«La Repubblica protegge e promuove, con ogni possibile aiuto, la creazione artistica e la ricerca scientifica».

[...]

Presidente Terracini. Sono stati così svolti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 27.

Bisognerebbe adesso dare facoltà di parlare al rappresentante della Commissione per sentire il suo avviso sopra questi emendamenti; ma, data l'ora, penso che si possa per oggi sospendere la nostra discussione.

28 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 33 per il testo completo della seduta.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Nell'ultima seduta è stato esaurito lo svolgimento di tutti gli emendamenti all'articolo 27. Chiedo ora alla Commissione di esprimere il suo parere su di essi.

[...]

Presidente Terracini. [...] Chiederò ora agli onorevoli presentatori degli emendamenti se, dopo le dichiarazioni che sono state fatte dall'onorevole Tupini, essi intendano mantenerli o meno.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Pignedoli ha presentato il seguente emendamento:

«*Dopo il primo comma aggiungere il seguente*:

«La Repubblica protegge e promuove, con ogni possibile aiuto, la creazione artistica e la ricerca scientifica».

Onorevoli Pignedoli, lo mantiene?

Pignedoli. Avendo aderito all'emendamento degli onorevoli Dossetti e Gronchi, rinunzio al mio; però, se possibile, lo trasformerei in raccomandazione al legislatore futuro, perché siano tenute presenti le necessità dell'alta cultura.

Presidente Terracini. Sta bene.

[Il 30 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».]

Presidente Terracini. Passiamo all'esame dell'articolo 29:

«I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».

L'onorevole Clerici ed altri hanno proposto di sopprimere l'articolo. L'onorevole Clerici ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Clerici. Parlo a titolo personale, personalissimo, il più personale possibile. Non si tratta di una questione politica o ideologica: è una questione soltanto di buon senso, con la *b* minuscola. Mi pare che l'articolo sia superfluo, inutile ed alquanto ridicolo, tale da essere annoverato fra quelli che non danno prestigio alla Costituente ed a questa nostra fatica. È incompleto anzitutto, perché vi si trascurano tutte le cose artistiche che non sono immobili, come le statue, i quadri, i mobili, le oreficerie, i libri, cose che costituiscono una ingentissima massa artistica; sembra che la Repubblica tuteli soltanto i monumenti. È anche infelice nella dizione, perché non comprendo come vi possano essere dei monumenti che non siano né artistici né storici. È inutile, perché vivaddio la Costituzione afferma cose che possono essere controverse, ma che è necessario politicamente affermare come una novità, come una conquista; non cose che sono pacifiche. Altrimenti, se dovessimo mettere nella Costituzione tutto ciò che è evidente e pacifico, per quale ragione non dovremmo dire che la lingua che usiamo è la lingua italiana, e che usiamo le lettere latine e le cifre arabe?

Io ritengo che sia inutile questa disposizione, perché vi sono delle leggi speciali assai specifiche e concrete che tutelano tanto il patrimonio artistico quanto il paesaggio. Vi è una legge persino sul parco nazionale degli Abruzzi. Mi pare inutile questa disposizione, perché è inutile dare disposizioni su quello che è il patrimonio artistico e storico già acquisito a tutte le legislazioni moderne. Già nella legislazione pontificia l'editto Pacca era diretto alla tutela delle opere d'arte, di tutte le opere d'arte, e segnò quasi 150 anni or sono l'esempio a tutta la legislazione moderna.

Ritengo le disposizioni in questione superflue ed inutili e che comunque la loro ubicazione sia completamente errata. Mi chiedo: siamo nei rapporti etico-sociali, nella parte che riguarda i doveri e i diritti dei cittadini; ed allora, che cosa c'entra con tutto ciò la tutela dei monumenti artistici e del paesaggio?

Forse si voleva dire, innanzi tutto, che la libera proprietà dei privati ha dei limiti in quelli che sono gli interessi dello Stato per l'arte. Ma questo si dovrà eventualmente dire nell'articolo 38, dove si stabilisce un limite alla proprietà privata; e siccome questa limitazione, come ho detto or ora, fu introdotta da noi con l'editto Pacca ed ora è un principio legislativo pacifico, è inutile farne oggetto, come di una grande novità, nella Carta costituzionale.

Se, poi, si voleva dire un'altra cosa — ho cercato invano nei verbali della Commissione dei settantacinque le ragioni di questa disposizione — se si voleva dire che il potere in questione dovrà restare allo Stato nei confronti dell'ente regione; se dei limiti devono esser posti ai poteri che daremo alle regioni, allora questa è materia riguardante gli articoli 109, 110 e 111, nei quali si parla delle funzioni della regione. Ed allora in quegli articoli potremo riparlarne sobriamente.

Ma in questa sede questo articolo deve essere abolito, per la serietà stessa dei nostri lavori. (*Applausi al centro*).

Presidente Terracini. Gli onorevoli Codignola, Malagugini, Marchesi, Nobile hanno proposto il seguente emendamento:

«*All'articolo 29, sostituire la prima parte con la seguente*:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato».

L'onorevole Codignola ha facoltà di svolgerlo.

Codignola. L'onorevole Clerici ha detto che questo articolo è ridicolo. Invero, io non credo che si tratti di una questione ridicola. Si tratta di garantire allo Stato che il patrimonio artistico del Paese sia sotto la sua tutela, resti cioè vincolato allo Stato. E patrimonio artistico non significa soltanto, onorevole Clerici, i monumenti artistici e storici, poiché comprende anche i beni mobili, i quadri, gli archivi ecc. cioè, nei suoi vari aspetti, l'insieme degli oggetti e dei beni di valore artistico e storico.

Ora, per queste ragioni, io ritengo che sia necessario mantenere l'articolo 29, che rappresenta una garanzia anche rispetto al previsto ordinamento regionale. Tutti noi sappiamo che questo ordinamento regionale, se esteso a certe materie, tra cui anche quella delle belle arti, può diventare un esperimento molto pericoloso; e perciò ritengo necessario che, proprio prima di votare la questione delle autonomie regionali, stabiliamo in via di massima il principio che l'intero patrimonio artistico culturale e storico del nostro Paese — che è così importante — sia sottoposto alla «tutela», e non alla «protezione» dello Stato: lo Stato non protegge, ma tutela.

Quindi, insisto sull'emendamento sostitutivo che, ripeto, suona così:

«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato».

Mi è stato proposto da alcuni colleghi di mantenere anche l'inciso: «a chiunque appartenga e in ogni parte del territorio nazionale».

Per mio conto, accetto questa aggiunta.

Presidente Terracini. È stata presentata la seguente proposta dall'onorevole Mannironi e altri:

«Si propone che la discussione relativa all'articolo 29 sia rimandata a quando si discuterà sulla competenza legislativa della regione».

L'onorevole Mannironi ha facoltà di svolgere la proposta.

Mannironi. In sostanza, la mia proposta è subordinata a quella formulata dall'onorevole Clerici; per il caso, cioè, che l'Assemblea non accetti l'emendamento Clerici per la soppressione totale dell'articolo 29. In tale caso, proporrei che la discussione sia rimandata a quando ci occuperemo del problema legislativo della regione.

Come il signor Presidente ricorderà, quando si discusse nella seconda Sottocommissione relativamente alla competenza legislativa della regione, fu da noi proposto che tutta la materia riguardante le antichità, belle arti e paesaggio fosse passata alla competenza, almeno concorrente, della regione stessa. Vero è che il Comitato di coordinamento, in sede definitiva, non ratificò quella nostra proposta. Comunque, io penso che vari colleghi in questa Assemblea intendano insistere perché quella materia — contrariamente a quanto proposto dall'onorevole Codignola — sia passata alla competenza, per lo meno concorrente, della regione.

Ora se noi, sostenitori di questa tesi, dovessimo oggi discutere il problema per sostenere che la competenza debba essere affidata alla regione, ci troveremmo in condizioni di inferiorità, perché non potremmo ampiamente sostenere la nostra tesi, senza inquadrarla nella discussione generale sulla struttura, competenza e fisionomia che si vogliono dare all'ente regione.

Quindi, propongo che la discussione sia rimandata.

Rilevo che questo rinvio non porterebbe alcun nocumento perché, se mai, se la maggioranza dell'Assemblea dovesse approvare l'articolo così come è proposto, nulla vieterebbe che il suo collocamento potesse effettuarsi in altra sede.

In ultimo, vorrei ancora rilevare che noi dobbiamo pure preoccuparci di un'altra situazione obiettiva che ci è offerta da alcuni articoli contenuti sia nello Statuto siciliano, sia nello Statuto della Valle d'Aosta: in entrambi tutta la materia che riguarda il paesaggio e la difesa del patrimonio artistico e storico è affidata alla competenza esclusiva della regione.

*Una voce a sinistra*. Questo è il guaio!

Mannironi. Io non so cosa vorrà fare l'Assemblea quando si dovrà discutere lo Statuto siciliano è lo Statuto della Valle d'Aosta. Non so se si limiterà a fare un semplice coordinamento o se vorrà entrare nel merito. Comunque, penso che tutta questa materia potrà trovare più adeguato posto di discussione in quella sede. Ecco perché insisto.

Presidente Terracini. Chiedo il parere della Commissione.

Tupini, *Presidente della prima Sottocommissione*. La Commissione non ha ragioni speciali per insistere sull'articolo 29, e quindi si disinteressa anche degli emendamenti, rimettendosi tanto per l'uno che per gli altri a quella che sarà la volontà dell'Assemblea. (*Applausi*).

Presidente Terracini. Abbiamo dunque da esaminare: 1°) una proposta soppressiva dell'articolo; 2°) la proposta dell'onorevole Mannironi che chiede il rinvio e la decisione al momento in cui si parlerà della regione; 3°) alcune proposte di emendamenti.

In primo luogo, si tratta di votare sulla proposta Clerici.

Marchesi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Marchesi. Quale autore di quel ridicolissimo articolo 29, non mi riferirò alle fonti di decoro stilistico e di serietà cui attinge l'onorevole Clerici. Mi pare che tra queste fonti debbano essere alcuni giornali umoristici della capitale. Io ho proposto quell'articolo, accettato con voto unanime dalla Commissione, nella previsione che la raffica regionalistica avrebbe investito anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale. È vano che io ricordi ai colleghi che l'eccezionale patrimonio artistico italiano costituisce un tesoro nazionale, e come tale va affidato alla tutela ed al controllo di un organo centrale. Al Governo non spetta soltanto la tutela delle opere d'arte, ma spetta anche il restauro monumentale, che non si fa più coi vecchi criteri empirici e fantastici, ma con criteri che riguardano, volta per volta, le singole opere d'arte e che non si possono raccogliere in quei principî generali, ai quali dovrebbe conformarsi la regione nell'esercizio della sua potestà legislativa di integrazione e di attuazione.

Ricordo, d'altra parte, che il Governo, già da un pezzo, ha aperto la via al decentramento con l'istituzione delle Sovraintendenze generali alle Belle Arti, le quali hanno dato e danno ottimo frutto e devono, giornalmente quasi, lottare contro le esigenze locali che reclamano restauri irrazionali o demolizioni non necessarie.

Io sono incaricato di comunicare ai colleghi un voto che l'Accademia dei Lincei ha espresso nell'adunanza dell'8 febbraio, e dedicato appunto agli onorevoli Deputati dell'Assemblea Costituente:

«L'Accademia Nazionale dei Lincei, rilevando che il passaggio delle Belle Arti all'Ente Regione renderebbe inefficiente tutta l'organizzazione delle Belle Arti che risale ai primi del secolo, organizzazione che ha elevato la qualità della conservazione dei monumenti e delle opere d'arte e ha giovato a diffondere nel popolo italiano la coscienza dell'arte, fa voti perché l'Assemblea Costituente voglia modificare la proposta della Commissione dei Settantacinque che si riferisce all'Ente Regione, affinché siano conservati alla Nazione i massimi musei e gallerie d'Italia e non siano sottratti al controllo nazionale i grandi centri di scavo e di restauro ai monumenti».

Io non voglio dubitare che questo voto della più antica e gloriosa Accademia italiana, voto che corrisponde a quello già espresso unanimemente dalla prima Sottocommissione e mantenuto dal Comitato di redazione, non debba essere anche il voto vostro, onorevoli colleghi. Nel 1945 la Francia sottopose al controllo nazionale quei grandi musei provinciali che erano stati fino ad allora autonomi; e noi adesso dovremmo sottoporre all'Ente Regione i grandi musei nazionali che sono nelle varie regioni? (*Commenti*).

*Una voce*. Ne parleremo a suo tempo.

Marchesi. Va bene, parleremo di questo quando si parlerà della regione, ma anche altri articoli, da noi discussi ed approvati, riguardavano la regione. La regione rivendica a sé anche l'attuazione e l'integrazione di alcune scuole, la regione rivendica a sé anche la potestà legislativa assoluta su alcuni istituti di istruzione professionale: eppure delle scuole abbiamo parlato.

In ogni modo non sarà male che l'Assemblea si pronunci su un argomento così importante, in via pregiudiziale. È stato citato or ora lo Statuto siciliano. Io vengo recentemente dalla Sicilia e ho sentito quale turbamento ci sia tra gli uomini di cultura di fronte a questo pericolo. La Sicilia è tutta quanta un grandioso e glorioso museo, onorevoli colleghi, e noi non dovremo permettere che interessi locali, che irresponsabilità locali abbiano a minacciare un così prezioso patrimonio nazionale. (*Vivi applausi*).

Lo Statuto siciliano non è definitivo; esso dovrà essere coordinato dall'Assemblea Costituente in conformità dei principî costituzionali. (*Commenti*).

*Una voce*. Ma questa è una dichiarazione di voto. (*Commenti*).

Presidente Terracini. Gli onorevoli colleghi forse hanno dimenticato che v'è una proposta formale che richiama il problema della regione, per cui se nelle dichiarazioni di voto i colleghi vi si richiamano, essi non fanno nulla contrario al loro diritto.

Continui, onorevole Marchesi.

Marchesi. Ho finito. Ricordo soltanto ai colleghi maestri di stile e di serietà che nessuna regione potrà sentirsi menomata se sarà conservato sotto il controllo dello Stato, al riparo di sconsigliati e irreparabili interventi locali, quel tesoro che costituisce uno dei nostri vanti maggiori. (*Applausi*).

Di Fausto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Di Fausto. Mi associo alle parole dell'onorevole Marchesi e al voto dell'Accademia dei Lincei. Aggiungo il voto della insigne Accademia di San Luca di Roma, il cui testo non ho sottomano. Comunque approvo che l'affermazione preliminare dell'articolo 29 sia mantenuta. La nuova Costituzione è entrata in lunghissimi particolari per materie anche secondarie. Parrebbe stranissimo che in essa non si facesse cenno del più grande patrimonio della nostra Nazione. I monumenti d'Italia sono d'importanza non solamente nazionale, ma mondiale. Occorre quindi che la tutela di queste opere sia fatta dal centro e con criteri unitari.

Quindi voterò per l'articolo 29, come è proposto dalla Commissione.

Micheli. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti*).

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Micheli. (*Segni di attenzione*). Ho ragione di essere particolarmente grato a questa parte dell'Assemblea che ha voluto salutare con così festosa accoglienza il fatto che io abbia rotto il silenzio dal giorno in cui è cominciata questa discussione. Io ho sempre ascoltato con molta attenzione tutti i discorsi che sono stati pronunciati qui, e mi sarei riservato — salvo altra occasione — di parlare a suo tempo di un argomento che particolarmente mi interessa: quello delle autonomie regionali. Non credevo che oggi si dovesse per combinazione giungere ad esso, perché l'argomento è di tale e così notevole importanza che deve essere esaminato e discusso a fondo, non incidentalmente attraverso un articolo aggiuntivo arrivato in discussione all'ultima ora. (*Commenti a sinistra*).

Ed in questo punto posso concordare coll'avviso dell'onorevole Presidente, in quanto abbia ritenuto che l'accenno fatto da un collega al solo scopo di ottenere il rinvio della proposta possa aver determinato nell'Assemblea l'opportunità di venire ora a discutere di questo importante argomento. Ho chiesto quindi di parlare solamente per domandare a lui se sia il caso che noi discutiamo ora, al termine di questa stanca seduta, un argomento di tanto appassionante rilievo. Ritengo infatti che questo non sia il momento opportuno, giacché il collega che ha incidentalmente accennato alla regione, lo ha fatto solo per trarne argomento che avvalorasse il chiesto rinvio, ed in appoggio quindi alla sua sospensiva. Ciò non poteva certamente determinare questo improvviso allargamento della discussione, che faremo a suo tempo.

Ho ascoltato, ciò non ostante, con la reverenza che egli merita le parole del professor Marchesi a questo riguardo, e non voglio ora contrastare né l'Accademia dei Lincei, né quella di San Luca, per la preoccupazione non giustificata, che comprendo, però, come possa essere nata in molte Accademie e Deputazioni d'Italia, a parecchie delle quali mi onoro di appartenere. (*Commenti a sinistra*)...

Quindi non credo che per esse vi sia ragione di turbamento per quanto ora potrà l'Assemblea deliberare per la tutela degli interessi artistici e per la conservazione dei nostri insigni e meravigliosi monumenti, che tutti conosciamo. Abbiamo imparato dai primi anni ad apprezzare ed ammirare non solamente quelli che sono in Roma, ma anche quelli che sono sparsi in tutte quante le regioni d'Italia. E possiamo assicurare il professor Marchesi che l'affettuosa custodia di essi non sarà efficace — come egli ritiene in base al voto degli insigni componenti di queste valorose Accademie — solo se emanerà dal centro; creda pure che essi saranno tutelati tanto di più, in quanto affidati localmente al nostro popolo, che ne ha sempre tratto tante artistiche ispirazioni. Essi sono sparsi in tutte le parti d'Italia, ed invero cospicui sono quelli della Sicilia, ma nella Emilia e nelle altre parti d'Italia ve ne sono in quantità innumerevole. Noi ne avremo da vicino il governo ed andremo orgogliosi di poterne seguire le vicende, stabilirne la manutenzione con mezzi che spesso lo Stato non ha, con maggiore facilità di controllo, da parte di tutti gli studiosi, dei criteri che emanano ora dagli uffici centrali. (*Commenti a sinistra*).

*Una voce a sinistra*. Mancherà l'unità di indirizzo.

Micheli. No; io ritengo che l'unità di indirizzo non mancherà; certo che, se dobbiamo tener presente quello che sinora è successo, che le direttive che venivano dal centro non presentavano spesso alcuna unità vera, si potrà ragionevolmente temerne.

È ispirata sopra questa sapiente e coordinata varietà, che noi auspichiamo l'autonomia delle regioni; esse saranno le piccole pietre che tutte unite formeranno il mosaico meraviglioso della vita artistica e spirituale della nostra Patria. (*Vivi applausi*).

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Debbo con un certo piacere dichiarare che almeno con alcune espressioni fondamentali del collega onorevole Micheli mi trovo d'accordo. (*Commenti*). Così come pure ci troviamo d'accordo, secondo parecchi giornali, umoristici o non, per una certa nostra unità o affinità enologica. (*Si ride*).

Micheli. Se continua così, dovrò parlare per fatto personale. (*Si ride*).

Lussu. Non pongo la questione regionale; non è questo il momento. Ma, se ne avessi l'autorità letteraria, moverei un cordiale e fine addebito al collega onorevole Marchesi per averla qui sollevata intempestivemente. Né vale qui a modificare questo mio giudizio l'autorità certo storica dell'Accademia dei Lincei, la quale è, rispetto alle questioni artistiche del nostro Paese, presso a poco quello che è la burocrazia centrale rispetto all'organizzazione statale periferica.

Comunque, la questione regionale non è implicata. Ecco perché io che credo di essere, o di poter essere annoverato, se non fra i più autorevoli, certo fra i più tenaci assertori della riforma autonomistica dello Stato, aderisco totalmente all'emendamento presentato dal collega onorevole Codignola, il quale dice: «Il patrimonio artistico e storico della nazione è sotto la tutela dello Stato».

Solo per evitare confusioni ed equivoci, pregherei l'onorevole Codignola di voler sostituire a «Stato», «Repubblica». (*Commenti*). Ciò lascerebbe impregiudicata la questione dell'autonomia regionale, la quale, onorevole collega Mannironi, in questo momento non è attuale e non è manomessa se viene approvato questo emendamento.

La questione delle autonomie, onorevole Mannironi, tocca direttamente noi tutti e non solo lei; e starei per dire — senza offendere alcuno — che tocca più noi che lei.

Si è assolutamente garantiti: qui si parla di tutela, e non già di invadenza a carattere assorbente. Ora non c'è qui dentro nessun autonomista il quale concepisca l'autonomia come sovranità assoluta, e pertanto possiamo votare a cuor tranquillo questo emendamento. (*Applausi*).

Benedettini. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Benedettini. Mi associo in pieno alle dichiarazioni degli onorevoli Marchesi e Di Fausto, riconoscendo che, al di sopra di qualunque questione, queste dichiarazioni hanno basi giustissime.

Mi permetto dissentire dalla proposta fatta dall'onorevole Lussu circa la sostituzione della parola: «Stato» con la parola: «Repubblica», perché non ne vedrei la ragione. (*Commenti*).

Gronchi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gronchi. Noi intendiamo spogliare la questione da qualsiasi indirizzo politico o meno e la consideriamo per quella che è. Pertanto al testo della Commissione noi vediamo più volentieri sostituito il testo, che a noi sembra più preciso e significativo in questo caso, dell'onorevole Codignola.

Presidente Terracini. Pongo prima in votazione, perché mi pare che debba avere la precedenza, la proposta dell'onorevole Mannironi che lascia impregiudicata la questione, di rinviare la discussione dell'articolo 29 a quando si discuterà sulla competenza legislativa della regione.

(***Non è approvata***).

Pongo in votazione la proposta degli onorevoli Clerici, Sullo e Codacci Pisanelli, soppressiva dell'articolo.

(***Non è approvata***).

Pongo in votazione la formula Codignola, sostitutiva della prima parte dell'articolo 29 nel testo definitivamente fissato dal proponente:

*«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica».*

(***È approvato***).

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo nel testo della Commissione:

*«Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».*

(*Segue la votazione per alzata e seduta*).

Dato l'esito incerto, indico la votazione per divisione sulla seconda parte dell'articolo 29.

(***È approvata***).

L'articolo 29 resta, nel suo complesso, così formulato:

*«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».*

Gli onorevoli Firrao, Colonnetti e Nobile hanno proposto il seguente articolo 29-*bis*:

«La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».

L'onorevole Firrao ha facoltà di svolgerlo.

Firrao. Rendo sincero omaggio alla dottrina giuridica, che alimenta lo sforzo di quanti han posto mano alla elaborazione di questo pregevole progetto di Costituzione.

Non è quindi per muovere un appunto a così eminenti colleghi che mi permetto di richiamare l'attenzione di questa Assemblea su di un singolare aspetto della civiltà che viviamo e che ne influenza e caratterizza lo sviluppo, mentre non trova un corrispondente richiamo né in questa, né in altre elaborazioni giuridiche.

Quando, per opera di eletti ingegni, furono creati gli strumenti per mezzo dei quali l'uomo veniva sollevato dai lavori più gravosi e la macchina venne in questi sostituendolo, si posero le basi di questa civiltà meccanica che insieme ci inorgoglisce e ci opprime.

Tutte le formulazioni sociologiche moderne presuppongono questa nuova civiltà meccanica e al di fuori di essa tentano la costruzione di un migliore assetto sociale riequilibratore di quelle disuguaglianze che questa stessa civiltà meccanica ha creato ed acuito, ma nessuna fa leva su di essa, per modificarne gli effetti e migliorarne i benefici. (*Commenti*).

Invero è da lamentare che l'egoismo che attanaglia la volontà di molti abbia impedito una equa ripartizione dei nuovi profitti derivanti dalla sostituzione della macchina al lavoro più grave. Quelle ore che, risparmiate così al lavoro, avrebbero dovuto essere spese per l'elevazione spirituale dei lavoratori, furono richieste per una maggiore produzione e per creare quella elefantiasi del capitale che è elemento preminente nella crisi che travaglia il nostro secolo.

Ma tant'è: il progresso scientifico e tecnico ha il suo incedere deciso, infrenabile, inesorabile e non si arresta su considerazioni che valgano a sceverare quali siano quelli che da esso traggono profitto, perché risponde a quell'insaziabile imperativo dello spirito che è teso verso la conquista di sempre nuovi orizzonti. (*Interruzioni*— *Rumori*).

Presidente Terracini. Non interrompano!

Firrao. Tocca agli uomini di buona volontà di inalveare così lauti profitti verso una utilizzazione che giovi alla collettività, ed è qui che deve soccorrere il consiglio degli uomini della scienza e della tecnica ed è, per questo verso, che giustifico la mia partecipazione a questo dibattito.

È questa dunque la funzione che io scorgo negletta dalla nostra formulazione costituzionale.

Il nostro Paese, così poco dotato di materie prime, è stato sempre ricco di ingegni; i secoli trascorsi ce ne danno larga testimonianza ed io non ricorderò quelli che tuttora brillano come fari nella storia del progresso, del pensiero e della scienza, perché essi sono presenti alla memoria di quanti siedono in questa Assemblea. Ma questi motivi di orgoglio rischiano di divenire, per il nostro Paese, lontane reminiscenze, perché il progresso tecnico e scientifico viene oggi elaborandosi attraverso la complessa organizzazione delle indagini, e con mezzi che impegnano sforzi economici eccezionali e non corrispondono a quelli che studiosi, come singoli, o come parte di nostri istituti scientifici, possano realizzare (*Interruzioni*— *Rumori*).

Presidente Terracini. Prego di non interrompere.

Firrao. Il trinomio scienza, tecnica, industria si afferma sempre più, come una unità inscindibile, nelle condizioni di progresso della vita nei nostri tempi; esso è base del perfezionamento senza arresti della produzione, cioè a dire del 90 per cento del progresso tecnico.

Di nessuna ricerca scientifica, anche la più astratta in apparenza, può a priori affermarsi che essa non avrà nel tempo alcun riflesso sulla economia e sulla produzione. Galileo, Keplero, Newton, eletta schiera di scienziati del XVII secolo, non intuirono forse le profonde trasformazioni che dalle loro geniali formulazioni scientifiche scaturirono, nelle ardite realizzazioni della tecnica; da Watt, a quelle di Pacinotti e Ferraris, così come nel nostro secolo la formulazione del modello atomico di Bohr, le conclusioni di Plank, e le geniali interpretazioni di De Broglie e Schrödinger erano lontane dal prevedere l'utilizzazione della energia atomica, nelle realizzazioni industriali, che sarà a base di una nuova grande rivoluzione della civiltà meccanica nel prossimo cinquantennio, così come non possiamo ancora prevedere le conseguenze che, nel pensiero scientifico di domani, avrà il principio di Eisenberg e a quali risultanze tecniche la interpretazione statistica della meccanica potrà condurci. (*Rumori*— *Interruzioni*).

E così, la sperimentazione tecnica, in un ruolo apparentemente più modesto e privo di splendore, esplica la sua fondamentale attività conseguendo, nei tentativi di applicazione delle conoscenze scientifiche, in una ricerca paziente, fiduciosa, la soluzione di particolari problemi che si traducono in risultati economici di singolare interesse. Prescindendo dalle scoperte fondamentali che sono il prodotto della forza creatrice del genio, il continuo progresso della tecnica è il risultato della tormentosa fatica compiuta in questi laboratori di sperimentazione.

Potrei citare, a testimonianza, numerosi esempi di nuovi metodi, nuovi tipi e nuovi cicli di produzione che dagli esperimenti di laboratorio sono passati alle grandiose applicazioni industriali, con una rapidità impressionante. (*Rumori*— *Interruzioni*).

La ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica fanno leva sul valore degli uomini, ma è pur vero che entrambe sono anche problemi di organizzazione, di divisione di compiti, di collegamenti e di collaborazione e, specialmente, di mezzi, cose queste che insieme prevalgono sull'azione individuale: è una attrezzatura che deve essere approntata con spese che debbono considerarsi eminentemente produttive. (*Interruzioni*— *Vivi rumori*).

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, mi pare che ogni cosa debba essere contenuta entro propri limiti. Non possiamo andare avanti in questo modo.

Mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole Firrao affinché egli si renda conto del momento.

Ella ha presentato un emendamento ed io penso che il peggior modo di favorirne l'accettazione, in questo momento, è di far udire ai colleghi le sue interessanti argomentazioni, preparate per sostenerlo; tutte e senza abbreviazioni.

Tenga conto di questo, onorevole Firrao, e concluda rapidamente la sua esposizione.

Ma prego, nello stesso tempo, i colleghi di conservare un atteggiamento di comprensione.

Firrao. Il concetto, che lo Stato debba intervenire in questo campo, trae anche riflesso dalla necessità di indirizzare, specialmente la sperimentazione tecnica, verso quei settori economici, dove l'interesse della collettività è maggiormente impegnato, o dove tali attività richiedono di essere coordinate.

Prima di questa guerra, la Francia impegnava, per le istituzioni di ricerca, 80 milioni di lire; il Belgio 450 milioni; la Svezia 150 milioni della fondazione Nobel; la Russia circa 500 milioni di lire e la Germania circa 900 milioni di lire; gli Stati Uniti, con le istituzioni Rockfeller e Carnegie e la Columbia University, spendevano 50 milioni di dollari; quest'ultimo Paese ha invece speso nel 1946 la cifra colossale di un miliardo di dollari.

Ove, invece che fini di distruzione e di guerra, fossero stati assegnati a questi ingenti mezzi come meta solo il progresso e l'ansia di assicurare agli uomini nuove fonti di benessere, si sarebbero ottenuti ancor più cospicui risultati.

Io e gli onorevoli colleghi che hanno, in nome dell'alta cultura tecnica, con me sottoscritto l'articolo aggiuntivo ora sottoposto all'esame di questa Assemblea, ci lusinghiamo di trovare il concorde consenso di tutti, nel sancire nella Carta costituzionale, come compito dello Stato, un problema di così fondamentale interesse, per lo sviluppo e l'evolversi di questa nostra civiltà, perché questa sia potenziata e piegata a beneficio degli uomini.

Assicurate, onorevoli colleghi, strumenti come questi all'intelletto della nostra gente e voi darete un reale apporto all'incremento di ricchezza del nostro Paese; voi offrirete mezzi sicuri per concorrere, in modo efficace, alla nostra rinascita economica, e per mantenere, ancora accesa, da questo Paese, una fiaccola di alta civiltà nel mondo. (*Applausi*— *Commenti*— *Rumori*).

Io protesto per questo modo di procedere.

Presidente Terracini. Lei ha formalmente diritto di protestare, ma nella sostanza ha dimostrato di non comprendere quale è il modo migliore di esercitare il suo diritto. Io ho il dovere di tutelare la libertà di parola: ma c'è un dovere superiore, nel quale devo essere coadiuvato da tutti i colleghi, ed è quello di conservare l'ordine dell'Assemblea; e per conservare l'ordine bisogna avere la sensibilità del momento e dello stato d'animo di tutti i colleghi.

Mazzoni. Mi permetto di dire che non è stato applicato il Regolamento, il quale stabilisce che un deputato non può leggere più di un quarto d'ora.

Presidente Terracini. Mi stupisco di essere accusato da un collega di non avere applicato il Regolamento. Non è passato un quarto d'ora. L'onorevole Firrao giustamente potrebbe eccepire che del tempo assegnatogli una buona parte gli è stato sottratto da interruzioni. Pertanto, onorevole Mazzoni, la prego di non richiamarsi al Regolamento.

Io le dicevo, onorevole Firrao, che se lei e tutti i colleghi non mi coadiuvano, io non potrò mai tutelare né il suo diritto né quello degli altri. Ed in questo momento non sono stato affatto coadiuvato da lei a difendere la sua libertà di parola. Lei ha fatto comunque la sua protesta e questa sarà registrata nel resoconto.

Firrao. Io ho protestato perché lei avrebbe avuto modo, se riteneva che l'Assemblea non era in condizioni di ascoltarmi, di rinviare la seduta e di non consentire questo incidente.

Presidente Terracini. Suppongo che lei fosse troppo attento a leggere il suo manoscritto per non avere osservato che ho fatto di tutto per tutelare la sua libertà di parola.

L'onorevole Medi ha proposto il seguente articolo 29-*bis*:

«Lo Stato concorre al più ampio sviluppo e progresso della scienza e della cultura».

Onorevole Medi, intende svolgerlo?

Medi. Applicando la legge di fisica parlamentare, io prego soltanto il Presidente di mettere ai voti la mia proposta, trattandosi di una formula più ampia e più generale che tutti capiscono, senza doverne dare la dimostrazione.

Presidente Terracini. Poiché la proposta Medi è più ampia e più comprensiva la porrò per prima in votazione.

Prego la Commissione di esprimere il suo pensiero.

Tupini, *Presidente della prima Sottocommissione*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

Firrao. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Firrao. Credo di interpretare il pensiero dei colleghi che hanno firmato con me la proposta, insistendo nel concetto che la nostra è una formulazione specifica, mentre quella presentata dall'onorevole Medi riguarda niente altro che una ripetizione delle attribuzioni che hanno le università e gli istituti superiori. Sarebbe quindi una ripetizione inutile.

La nostra proposta invece concretizza una funzione nuova che non era stata prevista nella formulazione precedente. Riteniamo perciò di insistere perché la nostra formulazione sia votata in precedenza.

Presidente Terracini. Faccio osservare all'onorevole Firrao che proprio per le ragioni che ha esposto, nelle votazioni, si passa sempre dalla formula più ampia alla più specifica. Sono appunto le rivendicazioni specifiche della sua formula che esigono che essa sia votata successivamente.

Pongo in votazione l'articolo 29-*bis* proposto dall'onorevole Medi:

*«Lo Stato concorre al più ampio sviluppo e progresso della scienza e della cultura».*

(***Non è approvato***).

Pongo in votazione l'articolo 29-*bis* proposto dagli onorevoli Firrao, Colonnetti e Nobile:

*«La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».*

(***È approvato****— Applausi*).

Firrao. Se fossi stato informato che sulla mia proposta si sarebbe raccolta così calorosa adesione avrei risparmiato alla mia ugola lo sforzo di illustrarla, ed ai colleghi, impazienti di lasciare l'Aula, la fatica d'ascoltarmi! (*Si ride*).

**Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:**

Art. 11.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici [generali](https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/07/index.htm) per il testo completo della discussione.]

Ruini, *Presidente della Commissione per la Costituzione*. [...] Un altro ordine di questioni è stato sottoposto alla riunione di stamane; in relazione ad alcuni articoli o parti di articoli che contengono mere indicazioni di materie a cui deve rivolgersi la cura della Repubblica e delle sue leggi (tali sono i temi del paesaggio, della ricerca scientifica e della sperimentazione tecnica, delle provvidenze per le zone montane e per l'artigianato, di alcuni particolari impieghi del risparmio popolare). L'Assemblea, ad un dato punto dei suoi lavori, è entrata nell'idea che simili indicazioni, non aventi carattere costituzionale, hanno miglior sede in ordini del giorno, coi quali si impegna la Repubblica a provvedere per date materie.

Così si è fatto per i mutilati ed invalidi di guerra, per i danni da calamità pubbliche e per altri casi. L'Assemblea si riservò di applicare eguale criterio, per ragioni di uniformità ed in sede di revisione e di coordinamento, ad altre materie già inserite nel testo costituzionale. Sennonché, portata la questione all'adunanza dei capigruppo, non si è neppure qui realizzato un sufficiente consenso; ed è risultato inutile portare siffatto problema davanti all'Assemblea.

Il che può non piacere ad alcuni, tra cui chi vi parla, che ha sempre vagheggiato una «deflazione» del testo costituzionale; ma sgombra il terreno da questioni e riduce il lavoro di questa seduta di Assemblea.

[...]

Nell'articolo 11 si è creduto opportuno riassumere in una espressione più breve e sintetica le indicazioni per la tutela del paesaggio e per la ricerca tecnica e scientifica, che, come ho detto, non sono state rinviate ad ordini del giorno; e che, insieme con la tutela del patrimonio storico ed artistico e col concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere, si possono prestare a giustificare (io dico fino ad un certo punto) il richiamo, che ha speciale valore per l'Italia, ad uno stato di cultura e di tutela dell'eredità di storia e di bellezza del nostro Paese.

**Evoluzione dell'Articolo**

Il [29 ottobre 1946](https://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/art009-003.htm) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

*«Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».*

\*\*\*

Il [30 ottobre 1946](https://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/art009-004.htm) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

*«I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».*

\*\*\*

L'[11 dicembre 1946](https://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/art009-005.htm) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in fase di revisione degli articoli delibera di sostituire il testo dell'articolo approvato il 30 ottobre 1946 con il seguente:

*«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica ed a chiunque appartengano, sono sotto la protezione dello Stato».*

\*\*\*

**Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:**

Art. 29.

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

\*\*\*

Il [30 aprile 1947](https://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/art009-009.htm) l'Assemblea Costituente approva i seguenti articoli:

*«Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio».*

*«La Repubblica promuove la ricerca scientifica e la sperimentazione tecnica e ne incoraggia lo sviluppo».*

\*\*\*

**Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:**

Art. 11.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

\*\*\*

**Testo definitivo dell'articolo:**

**Art. 9.**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.